

I.S.S. - C.N.S.

CNS 02/04/2019-0000928



Documento Interno

A1



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 7 - Trapianti, Sangue ed emocomponenti

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPRES

0009934-P-02/04/2019



326899929

AL CIVIS

Comitato interassociativo del volontariato italiano
del sangue

g.briola@avis.it

avis.nazionale@avis.it

e, p.c.

Al Centro nazionale sangue

cns@pec.iss.it

OGGETTO: Legge 4 agosto 2017, n124: rendicontazione Associazioni donatori sangue.
Trasmissione parere Ufficio Legislativo.

Con riferimento al quesito posto circa l'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n 124, da parte delle Associazioni di donatori volontari di sangue, si provvede a trasmettere il parere dell'Ufficio legislativo, prot 1664 del 28 marzo 2019, acquisito al riguardo (all n 1).

Il Direttore dell'ufficio
Dr. Maria Rita Tamburrini

All. n. 1

0009549-28/03/2019-DGPRE-MDS-A



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0001664-P-28/03/2019

F.l.a.a/2017/827



326279445

Alla Direzione generale della
prevenzione sanitaria

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Oggetto - Legge 4 agosto 2017, n. 124: rendicontazione Associazioni donatori di sangue.

Con nota n. DGPRE/4749 del 15 febbraio u.s., codesta Direzione generale ha sottoposto all'esame dello scrivente Ufficio la questione di cui è stata investita dalla federazione FIDAS Nazionale, relativa alla sussistenza o meno per le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue dell'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui: "*A decorrere dall'anno 2018, ...le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni..., pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente...*".

Al riguardo, con la citata nota, codesta Direzione generale ha descritto la disciplina normativa che regola le attività di interesse generale che le suddette associazioni e federazioni pongono in essere per garantire la diffusione della cultura del dono del sangue e di raccolta del sangue e di emocomponenti.

In particolare, le associazioni o federazioni di donatori volontari stipulano apposite convenzioni con le regioni di riferimento, sulla base di uno schema tipo adottato con l'accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016. Con le predette convenzioni sono regolamentate le attività di promozione del dono e della raccolta del sangue nell'ambito della

programmazione regionale e viene stabilita la remunerazione delle attività poste in essere, attraverso la corresponsione di un rimborso omnicomprensivo da parte delle Regioni dei costi delle attività associative o di raccolta, secondo le tariffe stabilite dal citato accordo Stato-Regioni.

La problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente verte - come evidenziato da codesta Direzione generale - sulla assimilabilità dei "rapporti economici" che le associazioni/federazioni di donatori volontari intrattengono con le Regioni in base alle convenzioni stipulate a quelli previsti dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e, quindi, sulla riconducibilità del rimborso che le associazioni/federazioni di donatori volontari ricevono dalle regioni tra le *"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere"* di cui alla citata disposizione.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina posta dal citato articolo 1, comma 125, è stata, tra l'altro, oggetto di una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2019, la quale, pur non essendo vincolante, contiene spunti interessanti per la risoluzione della questione di cui trattasi.

Con tale circolare, si afferma che la disciplina di cui al citato articolo 1, comma 125, è applicabile non solo ai contributi, alle sovvenzioni o ai sostegni ricevuti dalle P.A. che non traggono titolo da un rapporto sinallagmatico, ma anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, e ciò in virtù del richiamo espresso contenuto nella citata disposizione alla nozione di "incarichi retribuiti" (*rectius remunerati*). Inoltre, l'attribuzione del vantaggio da parte della P.A., a tenore della stessa circolare, può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche strumentali.

Dalla sopra riportata interpretazione, che allo scrivente appare condivisibile, discende che le associazioni/federazioni di donatori volontari rientrano tra i soggetti obbligati a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti. Difatti, le associazioni/federazioni, in base alle convenzioni stipulate, beneficiano del rimborso dei costi per le attività di interesse generale espletate, quali la promozione del dono e, laddove prevista dai modelli organizzativi regionali, anche la raccolta del sangue, per la quale viene fornito dalla P.A. (Servizio trasfusionale) anche il materiale di consumo (sacche per la raccolta del sangue,

ecc.) e può essere concordato l'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali messi a disposizione dalla Regione o dalla Asl di riferimento.

Né, d'altra parte, ad escludere l'obbligo di pubblicità di cui trattasi, si può argomentare sostenendo che le associazioni/federazioni di volontari già siano tenute a rendicontare alla Regione di riferimento, in base alla convenzione stipulata, l'utilizzo delle erogazioni ricevute, nonché siano tenute, in base alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), a redigere il bilancio dell'ente, in quanto si tratta di obblighi che rispondono alla realizzazione di finalità tra loro differenti.

Le disposizioni di cui trattasi introducono a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, o dagli obblighi relativi alla redazione del bilancio dell'ente. Difatti, si tratta di un ulteriore onere avente come finalità l'accessibilità da parte di tutti i cittadini alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dei fini istituzionali della P.A.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che anche le associazioni/federazioni di donatori volontari siano tenute ad informare in modo diffuso i cittadini - attraverso l'adempimento degli obblighi di pubblicità introdotti dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti per l'espletamento delle attività di promozione del dono e di raccolta del sangue, attività che rientrano nei fini istituzionali della P.A. erogatrice.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Francesco Meloncelli)

Francesco Meloncelli

FB/AT
10